

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è regolata l'Associazione "ASTRA CRESCUNT" (d'ora innanzi, "Associazione").
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione di "Ente del terzo Settore" e con l'acronimo "ETS" soltanto successivamente alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche Runts). A decorrere da tale iscrizione l'Associazione assumerà la denominazione di "ASTRA CRESCUNT Ente del terzo Settore" in breve "ASTRA CRESCUNT ETS".
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti anche CTS o Codice del terzo Settore), dal Codice civile e da ogni altra normativa in materia tempo per tempo vigente di natura primaria o secondaria.
4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
5. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede, durata e territorialità

1. L'Associazione ha sede legale in Arzano (Na), via Luigi Rocco

n. 72 (CAP 80022). Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

2. L'Associazione può operare in territorio nazionale ed in tutti i paesi del mondo.

3. Con delibera dell'Assemblea degli Associati potranno essere istituite altre sedi e rappresentanze.

4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3 - Scopo ed attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, la diffusione, l'organizzazione e lo sviluppo di iniziative artistiche e culturali nei campi delle arti grafiche, figurative, musicali, art therapy, attività editoriali; la progettazione, l'organizzazione di mostre, rassegne di mostre, rassegne di corsi e di spettacoli.

2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura nei settori delle arti musicali e canore, grafiche, delle arti figurative in genere, dell'art therapy;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

4. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, potrà:

* organizzare, anche con modalità telematiche, convegni, congressi, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, mostre scientifiche, mostre tipiche, inchieste ed altre attività culturali e promozionali;

* organizzare attività di formazione e di pubblica utilità ed in particolare: corsi di aggiornamento e di riqualificazione, corsi di preparazione e di formazione o di perfezionamento, corsi musicali, corsi di canto, corsi di danza; tali corsi potranno essere anche finanziati da enti pubblici o soggetti privati, autorizzati dalla Regione Campania o da altro Ente pubblico;

* organizzare attività editoriali, quali pubblicazione e diffusione di riviste, paper, volumi, bollettini anche ad uso interno;

* avanzare proposte alle Istituzioni e promuovere le finalità dell'Associazione;

* stipulare convenzioni con terzi nell'ambito delle attività sociali;

*stipulare contratti di collaborazione e/o di appalto anche con terzi non soci;

* prendere e concedere in locazione o acquistare beni mobili e immobili, attrezzature, macchinari;

*concedere in uso le attrezzature e i locali, gratuitamente o previo compenso, di cui abbia la disponibilità o parte di essi ai singoli associati, i quali si impegnino ad usarle per le finalità proprie dell'associazione;

* compiere qualsiasi altra attività necessaria per conseguire lo scopo sociale.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

7. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e siano svolte secondo

criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

8. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è comprensivo dei beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione stessa, di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo, nonché dalle sovvenzioni pubbliche e private, dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e alle norme vigenti. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra

(quote annuali) e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4. Qualunque versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 8 del D.Lgs.

117/2017, l'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa

5. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

6. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro ed enti pubblici, nei limiti e con le modalità previsti dal CTS.

7. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in particolare degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.
2. L'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità di associato, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione all'associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fino a quando non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.
4. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
 - Associati fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, stabilendone scopi e finalità;
 - Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
 - Associati sostenitori, ovvero coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo.

8. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

9. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso da comunicare al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Il recesso ha efficacia immediata a decorrere dalla data della sua notifica al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo.

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività

o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la violazione degli obblighi e dei doveri stabiliti dallo Statuto. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

10. Le deliberazioni prese in materia di esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

11. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

12. Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

13. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma del comma 10 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

14. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dagli associati ai fini associativi.

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo. L'elettorato passivo è condizionato alla permanenza di un (1) anno nell'Associazione, periodo minimo necessario e funzionale a conoscere bene la struttura organizzativa dell'Associazione

stessa, i suoi meccanismi interni e i suoi rapporti con l'esterno, in vista di un possibile e futuro incarico di natura gestionale e amministrativo;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'Associazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione;

- non avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da

quelli previsti dallo Statuto;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.

Articolo 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività

volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità

e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

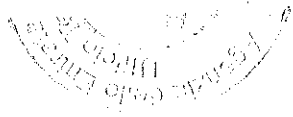
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, così come per deliberare sulle proposte di trasformazione, fusione e scissione, occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che

garantiscono il valido svolgimento dell'assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, il Tesoriere e il Segretario eletti dal medesimo Consiglio. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite videoconferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta.

6. Deve ritenersi sempre possibile l'adunanza c.d. "mista", ovvero il Consiglio si tiene in presenza del Presidente, del Segretario e parte dei consiglieri nel luogo di convocazione con la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

7. Per entrambe le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Direzione indicate nei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento della riunione, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni dei consiglieri intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.



8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

9. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

- amministra l'Associazione;

- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti

di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e sulla loro sospensione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- determinare la costituzione di Comitati di lavoro per i singoli settori di intervento, i relativi componenti e il relativo funzionamento;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts e previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runtts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo organo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo medesimo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti



dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo ove presente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente

ne richieda comunque la presenza.

Articolo 15 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, in accordo con gli amministratori, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile.

2. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 16 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti



iscritti al Registro dei Revisori legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Revisione legale dei conti è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 18 - Risorse

1. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione stessa.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017, ed in particolare dall'art. 48, comma 3, del richiamato decreto (deposito entro il 30 giugno di ogni anno).

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 20 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- 2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine, per le altre cause previste dalla legge o

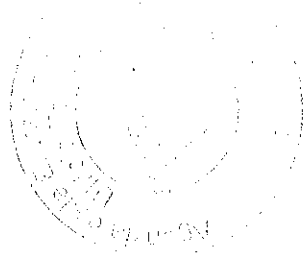
comunque per volontà degli associati mediante deliberazione approvata con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.

45 del D.Lgs. 117/2017 (Runts) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

FIRMATO: ROSA PELLEGRINO

Rosa Pellegrino



Spett.le Fondazione Italia Sociale Via Mazzini 10 00187 Roma	23/5/13 4/1/2015 C. 20000
---	---------------------------------

Giuseppe Ripa
L'Assistente Titolare
Giuseppe Ripa